

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE****ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241**

TRA

Roma Capitale - Codice Fiscale 02438750586 e P.IVA 01057861005, nella persona dell'Assessore preposto alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti Ass. Andrea Catarci, del Direttore del Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e Città in 15 Minuti Avv. Gaetano Altamura e del Direttore della Direzione Centrale Servizi Elettorali e U.O. Partecipazione Dott. Francesco Di Ceglie, domiciliati per la loro carica in Piazza del Campidoglio, 1, 00186 Roma

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, 00193 Roma, Codice Fiscale 80230130587 e P.IVA 11275481007 rappresentata dal Presidente Avv. Paolo Nesta, di seguito denominato anche Consiglio

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, alle seguenti condizioni:
 - 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - 2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo;
- b) La Giunta Capitolina, preso atto della validità dell'iniziativa in parola, con propria memoria del 25 ottobre 2022 n. RC/31931, ha espresso preciso indirizzo politico volto a favorire il ricorso allo strumento convenzionale per il raggiungimento degli obiettivi legati al regolare svolgimento delle operazioni di sezione;
- c) il Consiglio nazionale forense e gli Ordini circondariali, quali Istituzioni deputate, inter alia, alla organizzazione dei corsi integrativi della pratica forense, così come disciplinati dall'articolo dal D.M. 17/2018- art. 43 L. 247/2012, più frequentemente conosciuti come Scuola Forense Obbligatoria, rientrano nella peculiare categoria di enti pubblici non economici a carattere associativo, così come qualificati dall'art. 24, comma 3, della legge 247 del 2012 recante "Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense", pertanto legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art.15, L. 241/1990;
- d) Roma Capitale in occasione di eventi elettorali o referendari deve porre in essere tutte le azioni volte ad assicurare la realizzazione degli aspetti organizzativi e procedurali preordinati all'esercizio di voto da parte dei cittadini iscritti nelle proprie liste elettorali;
- e) In occasione di consultazioni elettorali o referendarie sono costituiti presso ogni sede di seggio, gli Uffici Elettorali di sezione (di seguito Sezioni Elettorali) per lo svolgimento delle operazioni di voto ed scrutinio. Essi sono formati da un Presidente, da un numero variabile di scrutatori (uno dei quali svolge le funzioni di vicepresidente) e da un segretario scelto dal Presidente; presso l'ufficio possono essere presenti inoltre i rappresentanti dei candidati e delle liste (o dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum);



Lo Statuto di Roma Capitale;

Il Regolamento per la formazione continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in vigore dal 1° gennaio 2020 con successive modifiche;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

Roma Capitale e il Consiglio, ciascuno per la propria parte, agevoleranno le collaborazioni dei praticanti per l'abilitazione alla professione forense nelle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione. In particolare, il presente Accordo ha lo scopo di favorire per il futuro il prioritario ricorso al suddetto elenco di volontari per le operazioni di nomina in surroga di Presidenti di Sezione elettorale cui Roma Capitale deve far fronte in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art. 35 quinto comma e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20.

ART. 2 – Ambito di applicazione e modalità operative

L'ambito di applicazione del presente Accordo opera esclusivamente in presenza di convocazione di comizi elettorali o referendari in relazione all'esigenza di nominare in surroga su delega del Sindaco i Presidenti di Sezione elettorale a far data dal terzo giorno precedente la data di consultazione elettorale o referendaria. Il Consiglio si impegna a diffondere la possibilità di manifestare l'interesse ad assumere l'incarico di Presidente di Sezione elettorale su delega del Sindaco nei confronti dei propri iscritti potenzialmente interessati in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, riservandosi di valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi agli aderenti all'iniziativa di cui al presente Accordo di Collaborazione, in aderenza a quanto stabilito dalla richiamata disciplina sulla formazione continua del praticante iscritto. Roma Capitale iscriverà in un apposito elenco i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse dichiarando le generalità, la residenza in Roma, l'iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale, il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti previsti dalla legge. Il modello relativo alla richiesta d'iscrizione, secondo il format predisposto da Roma Capitale, dovrà pervenire al Dipartimento Servizi Delegati – all'indirizzo mail albi.elettorale@comune.roma.it. Roma Capitale si riserva di eseguire i dovuti controlli sulle dichiarazioni come sopra rese. L'iscrizione nell'elenco "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Surroga Presidenti di Sezione" è permanente salvo richiesta di cancellazione. Roma Capitale assicurerà l'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo. L'iscrizione nel suddetto elenco non deve intendersi impegnativa per Roma Capitale ai fini dell'eventuale nomina in surroga di Presidente di Sezione elettorale. Il compenso riconosciuto ai soggetti nominati in surroga è quello stabilito dal Ministero dell'Interno per ogni consultazione.

ART. 3 – Impegni

Roma Capitale si impegna a predisporre un apposito modello per le domande d'iscrizione all'elenco "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Surroga Presidenti di Sezione" che dovrà essere trasmesso al Consiglio entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione. Roma Capitale si impegna a verificare, altresì, la possibilità di realizzare un apposito link per la gestione digitalizzata delle domande. Il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti i contenuti, le modalità e le tempistiche per la presentazione a Roma Capitale delle richieste di iscrizione ed in particolare si impegna a reiterare, annualmente, e per tutta la durata del presente Accordo di Collaborazione, la richiesta di manifestazione d'interesse ai nuovi iscritti. Roma Capitale assicura che, ai fini dell'eventuale nomina in surroga di Presidente di Sezione elettorale, si procederà con estrazione dall'elenco suddetto attraverso criteri di selezione che favoriscano trasparenza



- f) La costituzione e l'organizzazione dei Seggi Elettorali è demandata ai singoli Comuni, coordinati dalla Prefettura competente per territorio. In particolare, nell'ambito delle consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art. 35 quinto comma e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20, trascorso il suddetto termine, in caso di impedimento del Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato;
- g) Presso la cancelleria della Corte di Appello è istituito l'Albo delle persone idonee a rivestire l'incarico di Presidente di Sezione Elettorale e la Corte di Appello, competente per territorio, procede alla nomina dei Presidenti attraverso l'estrazione di nominativi dal suddetto Albo;
- h) Entro il ventesimo giorno precedente la data di votazione il Presidente della Corte di Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti di Sezione elettorale che ha nominato, procedendo altresì alle sostituzioni in caso di rinunce o indisponibilità fino al quarto giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria;

CONSIDERATO CHE

- i) Roma Capitale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ha stipulato appositi accordi di collaborazione con gli Atenei Universitari di Roma con l'obiettivo di istituire, in via sperimentale, un elenco di studenti idonei a ricevere la delega del Sindaco per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di sezione elettorale;
- j) Detta iniziativa ha dimostrato, nel tempo, la sua concreta utilità e rispondenza agli interessi istituzionali presidiati territorialmente da Roma Capitale e ha permesso a decine di giovani di consolidare il proprio percorso di formazione civica, irrobustendo il rispettivo bagaglio delle competenze con un'esperienza di sicuro spessore formativo e di alto valore civico;
- k) In ragione della corrispondenza delle finalità sopra espresse, si è ritenuto che la predetta iniziativa potesse essere efficacemente estesa nei confronti dei giovani laureati iscritti nel registro dei praticanti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- l) A tal fine, il Consiglio in indirizzo ha confermato l'intendimento di favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale dei giovani laureati che intraprendono l'attività forense, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche correlate allo svolgimento di specifiche attività lavorative;

CONVENUTO CHE

- m) Roma Capitale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma firmatari del presente Accordo di Collaborazione intendono collaborare ai fini dell'istituzione di un elenco di persone idonee ad assumere su delega del Sindaco la Presidenza di Sezione Elettorale raccogliendo le manifestazioni d'interesse dei laureati iscritti al registro dei praticanti per l'abilitazione alla professione forense;
- n) Nell'ambito di detta collaborazione rientra l'acquisizione del *know-how* necessario allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale;

VISTI

Il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati";

Il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali";

La legge 21.03.1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";



e pari opportunità.

Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni demandate ai Presidenti nominati, Roma Capitale si impegna a mettere a disposizione specifici corsi di formazione on line sul Portale di Roma Capitale.

ART. 4 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data della stipula ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna parte può esercitare l'azione di recesso dall' Accordo medesimo da comunicarsi in forma scritta con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.

ART. 5 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 6 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Collaborazione dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Roma Capitale: protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma: consiglio@ordineavvocatiroma.org

ART. 7 - Sottoscrizione

Il presente Accordo di Collaborazione è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione della firma delle Parti autografa o digitale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Le Parti dichiarano infine, con la sottoscrizione del presente accordo, di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste in materia di tutela della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Per Roma Capitale:

Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento,
Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti

Il Direttore del Dipartimento Decentramento
Servizi Delegati e Città in 15 Minuti

Il Direttore della Direzione Centrale Servizi Elettorali
e U.O. Partecipazione

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma